

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

approvato nella seduta consiliare del 26 luglio 2024

Art. 1 – Inquadramento

Il presente Regolamento viene emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro ai sensi degli artt. 29 n. 1 lett. b) e 32 della legge n. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

Le Commissioni sono articolazioni del Consiglio dell'Ordine, formate nel pieno rispetto del dettato dell'art. 32 della L. n. 247/2012.

Alle Commissioni vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materia e/o aree tematiche e svolgono funzioni consultive (non vincolanti), conoscitive, propositive, di studio, di confronto tra i singoli componenti e quanto ritenuto istituzionalmente utile per le attività ordinistiche.

Le Commissioni potranno essere chiamate a rendere pareri anche su specifiche questioni.

Le Commissioni possono essere “ordinarie” o “miste”

Le Commissioni Ordinarie devono essere composte dai soli Consiglieri dell'Ordine in carica.

Le Commissioni Miste, invece, possono essere composte, oltre che dai Consiglieri dell'Ordine, anche da avvocati iscritti all'albo di Catanzaro non Consiglieri dell'Ordine, avendone i requisiti e le condizioni previsti ex lege.

Le Commissioni ed i loro componenti non sono autorizzati, né sono legittimati a conferire con terzi in nome e per conto del Consiglio dell'Ordine, né per conto della Commissione, salvo espressa delega del Presidente del Consiglio.

Le Commissioni si interfacciano, per il tramite dei Referenti, con il Presidente del Consiglio e non possono rivelare a terzi il contenuto delle loro attività, salvo che ciò non sia preventivamente autorizzato dal Consiglio.

Art. 2 – Competenze

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni Consigliere dell'Ordine può partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni.

Art. 3 – Composizione delle Commissioni e nomina dei Componenti

Le commissioni devono essere composte da almeno tre membri e si distinguono tra ordinarie e miste: quelle ordinarie sono composte solo da Consiglieri dell'Ordine; quelle miste anche da

Avvocati non Consiglieri, pur dovendo avere al loro interno quale Referente un Consigliere in carica.

Possono essere ammessi alle Commissioni miste Avvocati appartenenti all'Ordine di Catanzaro scelti tra gli iscritti all'Albo o tra coloro che abbiano comunicato la loro disponibilità e dichiarato la propria competenza nella materia di cui si occupa la Commissione e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 L. 274/2012, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento e che siano in regola con la quota di iscrizione annuale e l'assolvimento degli obblighi formativi. In caso di non ricorrenza dei detti requisiti o di sussistenza di condizioni ostative il singolo componente verrà immediatamente rimosso dalla detta Commissione. La richiesta di partecipazione alla Commissione potrà essere trasmessa via pec o email al COA, o depositata in segreteria.

Potrà essere consentita la partecipazione ad alcune attività e/o progetti delle commissioni anche a soggetti non iscritti all'albo degli Avvocati, laddove ciò dovesse risultare funzionale alle particolari attività tecniche della singola commissione e sempre previo assenso del COA.

Ogni Commissione è coordinata da uno o più **Referenti** nominati tra i Consiglieri dell'Ordine, che hanno anche l'incarico di riferire al Consiglio sulle attività della Commissione con cadenza almeno mensile, e da un **Coordinatore** o più **Coordinatori** scelto/i dal Presidente del COA, tra gli avvocati iscritti all'Albo e che abbiano dato disponibilità.

I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti anche tra gli avvocati iscritti all'Albo che abbiano comunicato la loro disponibilità e dichiarato la propria competenza nella materia di cui si occupa la Commissione cui verranno designati.

Referenti, Coordinatori e Componenti rimangono in carica per la durata corrispondente a quella del Consiglio dell'Ordine e vengono rinnovati ad opera del nuovo Consiglio.

Art.4 – Funzionamento delle Commissioni

Il Coordinatore, unitamente al Referente, convoca le riunioni e, di concerto con il COA, traccia ed organizza il programma delle attività, elaborando un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere, delinea le funzioni, propone l'istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica. Il Coordinatore della Commissione opera in collegamento ed in sintonia con il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Referente, e propone al Consiglio eventuali documenti o comunicazioni che il Consiglio provvederà ad approvare nella forma di proprio deliberato.

Al fine di tenere sempre informato il COA sulle attività della Commissione, ed al fine di rendere più efficiente ed immediata la comunicazione, il referente della singola commissione attiverà canali di comunicazione anche informali (gruppi whatsapp) a cui verrà invitato a partecipare anche il Presidente.

Il Consigliere Segretario del COA procederà ad attivare una chat Whatsapp riservata a Referenti e Coordinatori di tutte le Commissioni miste

Le Commissioni si riuniscono quando necessario, ed almeno tre volte l'anno, di norma presso i locali del Consiglio dell'Ordine e possono svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni informali o condotte per via informatica.

Le Commissioni possono essere convocate anche dal Presidente del Consiglio, laddove ritenuto

necessario ed urgente.

Le Commissioni redigono il verbale dei lavori e delle proprie sedute; il verbale è steso da un componente della Commissione, il più giovane tra essi, che assume le vesti di segretario, senza alcun ausilio da parte del personale degli uffici.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri della Commissione e le deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le Commissioni, per il tramite dei rispettivi Referenti, sottoporranno le proprie eventuali proposte al COA, che potrà anche chiedere alla Commissione un loro riesame in base alle indicazioni che riterrà opportune.

Ogni Consigliere dell'Ordine può assistere alle riunioni di tutte le Commissioni.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali; i membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi possono essere destituiti dalla Commissione.

In caso di inattività ingiustificata e prolungata della Commissione il Presidente, consultato il Consiglio, dovrà valutare l'eventuale sostituzione del Coordinatore e/o a nuova composizione della Commissione.

Art.5 – Ineleggibilità e incompatibilità

Gli avvocati iscritti all'Albo non potranno essere nominati quali membri delle Commissioni in presenza di sanzioni disciplinari a proprio carico quando non siano decorsi 5 anni dalla comunicazione ed esecuzione della sanzione e/o in caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi.

Non potranno essere nominati come Coordinatori delle Commissioni i Presidenti delle Associazioni Forensi.

Non potranno essere nominati nella stessa Commissione più di tre membri che siano rappresentanti del direttivo della medesima Associazione Professionale.

In ciascuna Commissione non potrà essere nominato più di un componente appartenente al medesimo Studio professionale.

Art. 6 – Decadenza dalla nomina e alternanza degli incarichi

In caso di mancata partecipazione ai lavori della Commissione da parte di un componente per più di tre sedute consecutive o per quattro sedute annuali, il referente è tenuto a comunicarlo al Consiglio che dovrà provvedere – salva la valutazione di idonee giustificazioni per le assenze – alla sua sostituzione. Il componente della Commissione escluso a causa delle assenze non potrà accedere a nuova nomina quale componente di alcuna Commissione.

Ad ogni nuova consiliatura, il Consiglio provvederà alla sostituzione mediante nuove nomine di almeno la metà dei componenti di ciascuna Commissione.

I componenti non possono essere nominati per la medesima Commissione per oltre due

mandati.

Il componente di una Commissione che riceva una sanzione disciplinare e/o non ottemperi agli obblighi formativi è tenuto a darne immediata comunicazione; egli decade dall'incarico ed é automaticamente sostituito dal Consiglio.

Art. 7 – Aspetti economici

1) La partecipazione alle Commissioni avviene a titolo gratuito e non prevede alcun compenso, emolumento e/o alcun rimborso per i coordinatori e per i loro componenti. Nessuno dei componenti potrà appropriarsi del lavoro e dell'opera intellettuale della singola Commissione, né potrà averne sfruttamento economico, in quanto realizzato ed elaborato dai detti organismi rimane nella sola disponibilità del Coa.

2) La partecipazione attiva alla Commissione dà diritto all'assegnazione di cinque crediti formativi annuali.

Il Consigliere Segretario
Avv. Luciano Giacobbe

Il Presidente
Avv. Vincenza Maticera